



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
iscritto al n. r.g. P.U. **162-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII
promosso da **MAURO LUCANTONI, qualità di socio accomandatario della**
..... - **s.a.s. di Lucantoni Mauro & c.**, (AN) il, C.F.
....., residente in C..... (AN), (con gli Avv.ti
Fabiola TOMBOLINI ed Emanuela SCALEGGI),

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del
13/12/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della
proposta oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC depositata in data 21/01/2025 dalla quale emerge
che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato,
alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di
voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art.
79 c. 3 CCII);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A fronte di un debito complessivo pari ad euro €, il piano concordatario prevede
il pagamento integrale delle spese prededucibili, pari ad € e il pagamento dei
creditori privilegiati capienti (Professionisti per il 25% del totale ed INPS) ed il pagamento,
con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima dell'8%.

Nella proposta concordataria l'attivo disponibile è pari ad € derivante da
finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente in un'unica soluzione ed
entro 45 giorni dalla definitività dell'omologa;

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 45 giorni dal passaggio in
giudicato dell'omologa.

Come evincibile dalla Relazione dell'OCC versata in atti, la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori nei termini indicati dal decreto di apertura, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 138.102,64 (importo rivisto in leggero aumento rispetto alle indicazioni del ricorso all'esito delle precisazioni rese in sede di dichiarazione di voto da parte dei creditori INPS e Camera di Commercio), hanno espresso voto favorevole (determinato anche per silenzio-assenso) creditori rappresentanti il 62,37% del valore dei crediti per complessivi € 86.549,44 a fronte del voto contrario del creditore INPS, pari al 37,33 del totale (€ 51.553,20). E' stata dunque superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Quanto al controllo delle maggioranze sussistono le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

L'OCC, riportandosi al contenuto della propria relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, ha ulteriormente confermato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni del debitore

Al riguardo ritiene il giudice come, sebbene l'unico creditore dissenziente non abbia sollevato specifici profili di contestazione circa la convenienza della proposta, sussistano i

presupposti per l'omologa in considerazione della migliore soddisfazione che il piano assicura anche del credito del dissenziente INPS. Posto che, come già dianzi evidenziato, l'adesione del suddetto creditore non risulta determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1, questi riceverà comunque soddisfazione in misura superiore a quanto ricavabile in caso di procedura liquidatoria. La proposta prevede, infatti, l'apporto di finanza esterna (per € 19.1410,00) derivante da erogazione liberale da parte della sorella del ricorrente, dal che si desume la convenienza della proposta di concordato rispetto all'apertura della liquidazione controllata, il cui attivo sarebbe costituito, nella specie dalla sola quota di reddito eccedente quanto necessario al sostentamento del ricorrente, per un importo stimato di circa € 7.200,00, somma destinata ad essere assorbita quasi integralmente dalle spese della procedura che risulterebbe, per ciò, antieconomica.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da **MAURO LUCANTONI**, qualità di socio accomandatario e c., nato ad (A C residente in),
- l,

CONFERMA la nomina dell'OCC Avv. Emanuela CORTUCCI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il

controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 19/02/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DI ACCORDO DI CONCORDATO MINORE

Ai sensi degli artt. 74 e ss, D. Lgs. n. 14/2019(CCII)

Sig. LUCANTONI Mauro

O.C.C: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Emanuela Cortucci

Il Sig. LUCANTONI MAURO, nato Y, residente e di seguito anche “Ricorrente”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (c.f. TMBFBL71E64E690J – PEC: avvtombolini@siriopec.it) e Emanuela Scaleggi (c.f. SCLMNL71C55E783I – PEC: avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7, espone quanto segue.

Il Ricorrente ha presentato richiesta all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona per la nomina di un Gestore della crisi (**doc. 1**), sul presupposto di una situazione di sovraindebitamento in cui versa per le ragioni di seguito indicate, volendo accedere a una procedura di regolazione della crisi di cui al CCII. La situazione debitoria è riferibile al ruolo svolto come socio accomandatario di una Società (..... di seguito anche “Società”) (**doc.2**), avente a oggetto attività in parte già oggetto di coobbligazione di cartelle ADER.

Il Sig. Lucantoni intende offrire ai creditori per la regolazione della propria crisi una somma a titolo di finanza esterna messa a disposizione dalla sorella, condizionatamente al buon esito della procedura, nel tentativo di proporre una soluzione soddisfattiva per i creditori, per quanto stralciata, superiore e migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria e alla situazione attuale. Ciò nello spirito della norma sia europea (cd direttiva Insolvency, Dir 219/2013) che nazionale (CCII). Il Gestore nominato, Avv. Emanuela Cortucci (**doc. 3**), in data 4.3.2024 ha accettato l'incarico (**doc. 4**). Condivisa con il Gestore la documentazione e le informazioni da questi richieste il Ricorrente

espone

ai creditori la **proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. del CCII**, redatta con l'assistenza dei legali suindicati, e con l'ausilio dell'OCC avente sede nel circondario del tribunale competente, con il Gestore dallo stesso nominato.

INDICE

PREMESSA.....	2
Proposta Di Concordato Minore	3
1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	3

2. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE E ATTI IMPUGNATI	4
3. IL PASSIVO.....	4
4. L'ATTIVO.....	5
4.1 IMMOBILI.....	5
4.2 BENI MOBILI, LIQUIDITÀ E CONTI CORRENTI	5
4.3 REDDITI	6
4.4 SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO.....	6
5. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE.....	7
5.1. ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE	7
PROPOSTA	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	8
7. CONCLUSIONI	9

* * *

PREMESSA

1. Il Ricorrente, coniugato in regime di separazione dei beni, con un figlio di 18 anni (**doc. 5**), vive a _____ in immobile della moglie (ove ha il domicilio, nonostante la residenza sia ancora presso la famiglia di origine, sempre a _____) (**doc.6**). La moglie è dipendente presso la _____, mentre il ricorrente è attualmente dipendente presso la _____;
2. Ricorrono i presupposti per l'accesso a una "PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE" ai sensi dell'art. 74 c. 2, CCII¹, sia dal punto oggettivo che soggettivo.
 - 2.1. Quanto ai REQUISITI OGGETTIVI (art. 74 CCII), il Sig. Lucantoni si trova in una situazione di sovraindebitamento, che presuppone ex art 2 c. 1 lett. c uno "STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA [...]"², poiché non è in grado di soddisfare nei termini le obbligazioni di pagamento, assunte a titolo personale e/o in relazione all'attività svolta;
 - 2.2. Quanto ai *PRESUPPOSTI SOGGETTIVI* di cui agli artt. 75-76-77:
 - è soggetto legittimato a proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento ex art. 65 c. 1 CCII: è infatti socio accomandatario della _____ - s. _____ c., svolta in un negozio di _____ chiuso ormai da tempo;
 - la posizione debitoria è nel complesso riferita all'attività della società, così da escludersi la qualifica di "consumatore" di cui all'art. 2, lett. e) CCII;
 - Non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (infra dettaglio);
 - Dichiarò inoltre:
 - di aver fornito la documentazione necessaria, ai sensi dell'art. 75 e 76 CCII, a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere di quanto a sua conoscenza;

¹ Ove non diversamente precisato, nel testo i riferimenti alle norme si intendono sempre relativi al D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII).

² "(a) CRISI: "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; (b) INSOLVENZA: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

- o di non essere già stato esdebitato negli ultimi cinque anni;
- o di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- o di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- o di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale (**doc.7**).

Non sussistono le condizioni di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII.

Ciò nello spirito della norma sia europea (cd direttiva Insolvency, Dir 219/2013) che nazionale (CCII).

Alla luce di quanto sopra il sig. Lucantoni

DEPOSITA

a norma degli artt. 74 e ss. CCII la presente

Proposta Di Concordato Minore

corredata dalla Relazione particolareggiata a firma dell'Avv. Emanuela Cortucci (**doc.20**), e dagli ulteriori documenti e dichiarazioni *ex lege* richiesti:

- a) dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 ultimi 3 anni (**docc.8-9-10**);
- b) elenco dei creditori, con le cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e indirizzo digitale (**doc.11**);
- c) dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione/dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (**doc. 7**);

La presente domanda rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Sig. Lucantoni, che si impegna ad integrarla laddove, a giudizio del Tribunale, meriti un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, e a prestare ogni collaborazione.

Ove infine la presente proposta non trovi i presupposti per la sua approvazione, ci si riserva di chiedere la conversione in procedura di liquidazione controllata ex art. 83 CCII.

* * *

Mississ

Complessivamente, per una dignitosa conduzione di vita, che consenta di sostenere le spese relative al figlio, le spese quotidiane, si reputa congruo-un importo di _____ mensili.

Si tenga conto che la moglie percepisce che un reddito _____ con cui provvede alle spese di manutenzione dell'immobile, alla Tari e al condominio, di cui si fa interamente carico, oltre alle utenze e a quanto occorre per l'assistenza della madre, e spese per l'auto di proprietà.

In ragione della situazione di particolare difficoltà del marito, la stessa riesce a partecipare alle spese indicate per ulteriori € _____ circa; ne deriva che il Lucantoni che percepisce una retribuzione di € _____ mensili (comprensivo di anticipo tfr e ferie) contribuisce al pagamento delle spese di cui in tabella per € _____ ito conto dell'apporto della coniuge al pagamento delle utenze e delle altre spese sopra indicate, con la madre.

5. La proposta di concordato minore

Come anticipato, la situazione familiare e reddituale del Ricorrente non ha consentito l'accumulo di risparmi da poter destinare ai creditori. Pertanto, il Lucantoni non è in grado di mettere a disposizione alcuna somma dal suo stipendio mensile se non, in ottica liquidatoria un importo di € _____ anni pari a complessivi € _____

5.1. Attivo messo a disposizione

Ritiene, pertanto, il Ricorrente di poter formulare ai creditori una proposta migliorativa rispetto alle aspettative da liquidazione concorsuale (che è come noto il parametro di riferimento), operando in modo da versare ai creditori un importo maggiorato, grazie all'apporto di una finanza esterna. Il tutto come di seguito dettagliato.

Il sig. Lucantoni, infatti, grazie alla finanza esterna fornita dalla sorella, _____, intende mettere disposizione dei creditori **l'importo complessivo di _____** reso immediatamente disponibile in un'unica soluzione che verrà versato direttamente ai creditori, entro 45 giorni dalla definitività dell'omologa e condizionatamente alla stessa.

Tale somma viene messa disposizione in parte _____ e in parte dallo stesso Ricorrente per i restanti _____, con risparmi accantonati nel frattempo grazie anche al sostegno economico dei familiari.

Si precisa che la somma è già giacente nel conto personale della _____ (doc.22)

Tale proposta deve ritenersi vantaggiosa e maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria, offrendo somme certe e in tempi immediati, e una soddisfazione almeno parziale anche dei creditori che in eventuale LC sarebbero del tutto incapienti (degradati da privilegio a chirografo).

Quanto appena evidenziato è rilevante ai fini dell'attestazione di incapacienza del Gestore della Crisi (art 75 c. 2 CCII).

Di seguito la tabella della proposta

CREDITORI	IMPORTO	%	RIPARTO	TEMPO RIPARTO
A) Prededuzioni				
OCC compenso	€	100%		Entro 45 giorni da giudicato omologa con finanza esterna
Compenso professionista al	€ pari al 75% del totale art 6 ccii			Entro 45 giorni da giudicato omologa con finanza esterna
Fondo Spese	€			Entro 45 giorni da giudicato omologa con finanza propria
TOTALE			100%	
B) Classe I non votante : PRIVILEGIATI CAPIENTI				
Professionisti	pari al 25% del totale art 6 ccii	100%		Entro 45 giorni da giudicato omologa Finanza Esterna
	pari al 100% capienza mobiliare			Entro 45 giorni da giudicato omologa Con Finanza Propria
TOTALE		100%		
C) Classe II – Votante : Creditori privilegiati degradati o chiro ab origine				
Extra attivo a disposizione		8%		Entro 45 giorni da giudicato omologa Con Finanza Esterna
			6	
			5	
TOTALE			€	
extra attivo a disposizione				
TOTALE A + B + C + EXTRA			9	

Il piano proposto risulta conveniente in quanto accorda una misura apprezzabile di finanza esterna, condizionatamente all'omologa, che altrimenti i creditori non avrebbero a disposizione, assicurando quindi la miglior soddisfazione rispetto all'alternativa della LC.

Ove si consideri infatti l'attivo ipoteticamente acquisibile a una procedura di LC, sarebbero appresi all'attivo ex art 268 ccii complessivamente € 1.000.000, pari a un quinto dello stipendio per anni 3), somma grandemente inferiore all'attivo offerto nel CM, pari a € 5.000.000, con un delta consistente e migliorativo sia in termini temporali (entro 60 gg dall'omologa) che assoluti (€ 4.000.000 in più).

1

0

4.

5

1

5

5

Avv. FABIOLA TOMBOLINI
ftombolini@avvtombolini.it
Via Sandro Totti n. 7 –Ancona

Avv. EMANUELA SCALEGGI
avvemanuelascaleggi@gmail.com
Via Sandro Totti n. 7 –Ancona

- 13) Contratto ' _____
- 14) Busta paga Agosto 2024
- 15) Saldo conto corrente cointestato Lucantoni Mauro e
- 15 bis) Saldo post pay
- 16) CUD Iq _____ (suocera)
- 17) Denuncia redditi 2023 _____ (coniuge)
- 18) Spese mensili
- 19) Contratto di compravendita
- 20) Relazione Gestore
- 21) dichiarazione disponibilità sig.ra _____a Lucantoni
- 22) Disponibilità finanza esterna _____a Lucantoni

Ancona 04.11.2024

Avv. Fabiola Tombolini

Avv. Emanuela Scaleggi

Mauro Lucantoni

Limitatamente all'apporto di finanza esterna Maria Cristina Lucantoni